

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico*

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
DELL'ODCEC DI NAPOLI**
ex art. 12, lett. r) del D. Lgs. 139/2005
approvato nelle riunioni consiliari del 24/03/2010 e del 19/04/2010

Commissione Area Formazione

Coordinatore
Salvatore Palma

Componenti
Salvatore Tramontano
Maurizio Corcinolo

Premessa e presentazione

*Il Consiglio dell'Ordine di Napoli, in virtù delle attribuzioni e dei compiti ad esso affidati dall'art.12, co. 1 lett. r) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n.139 che affida **all'Ordine locale** la promozione, l'organizzazione e la regolamentazione della formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti, nonché la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo dai medesimi iscritti e delle attribuzioni affidate dall'art.29, co. 1 lett. m) del d.lgs n. 139/2005 al Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di formazione professionale continua, in particolare modo in tema di valutazione ed approvazione dei programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali e da quanto sancito dall'art.6 del 'Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, che affida al Consiglio Nazionale la potestà di accertare che gli Ordini territoriali:*

- a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dallo stesso Consiglio Nazionale;*
- b) predispongano ed invino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione continua contenenti le attività formative offerte ai propri iscritti aventi ad oggetto le materie inerenti la professione di dottore commercialista e di esperto contabile, indicate nel relativo elenco di cui all'art.3, co. 2 del Regolamento per la formazione professionale continua emanato dal Consiglio nazionale;*
- c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;*
- d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;*
- e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze agevoli e tese a favorire la più ampia partecipazione sia da parte dei propri iscritti che da parte di professionisti iscritti ad altri Ordini territoriali,*

tenuto conto che il Consiglio Nazionale favorirà l'ampliamento dell'offerta formativa allestita e proposta annualmente dagli Ordini territoriali, anche attraverso la predisposizione di eventi formativi e di attività in e-learning, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell'ambito dei propri poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine tesi a favorire le iniziative rivolte al miglioramento ed al perfezionamento professionale,

adotta il seguente regolamento

Art.1

Riferimenti normativi

Il fondamento normativo del presente Regolamento per la Formazione Professionale Continua va rinvenuto nelle seguenti norme:

- Art. 12, co. 1 lett. r) del d.lgs n.139/2005, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale le funzioni di promozione, organizzazione e regolamentazione delle attività di formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti, nonché quelle di vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- Art. 29, co. 1 lett. d) del d.lgs n.139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico

promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

- Art. 29, co. 1 lett. e) del d.lgs n.139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- Art. 29, co. 1 lett. m) del d.lgs n.139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli ordini territoriali;
- Art. 29, co. 1 lett. p) del d.lgs n.139/2005, che dispone che il Consiglio Nazionale esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione;
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, con il quale sono individuati e definiti gli obiettivi della formazione professionale continua, le attribuzioni del Consiglio Nazionale e degli Ordini Locali, nonché l'intera regolamentazione della formazione professionale continua, sia nei contenuti dei programmi formativi e nella loro valutazione, sia nell'attribuzione dei crediti così come modificato con la informativa n.2/10 (approvate dal Nazionale in data 17/12/2009);
- Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative previste dall'art. 6, co. 2, lett. b), del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale così come modificato con l'art. 5, co., co.2, lett.a);
- Elenco delle materie oggetto delle attività formative predisposto dal Consiglio Nazionale sulla base della classificazione delle attività professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Art.2

Scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di formazione professionale continua promossa dal Consiglio dell'Ordine di Napoli, per i professionisti iscritti alla sez. A e B dell'Albo, rispettivamente "dottori commercialisti/ragionieri commercialisti" ed "esperti contabili";

2. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Napoli è stato predisposto in linea con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema proposto dalle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale, così come modificate in data 17 dicembre 2009 (informativa 90/2009).

3. Nella predisposizione del presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine di Napoli si è scrupolosamente e rigorosamente attenuto ai riferimenti normativi enunciati nel precedente art.1.

Art. 3

*Definizione e obiettivi della formazione
professionale continua*

1. La formazione professionale continua, così come individuata dalle norme di riferimento:

a) è per tutti gli iscritti alla sezione A) e B) obbligo giuridico e deontologico di aggiornamento, approfondimento e di sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
circondario Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico*

sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale, elementi fondanti l'esercizio dell'attività professionale;

b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n.139/2005.

Il suo svolgimento è funzione di garanzia verso i terzi ed è uno dei presupposti che compongono la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;

c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale svolta da parte degli iscritti all'albo e ha funzioni di garanzia dell'interesse pubblico;

d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale al fine di garantire standards qualitativi di prestazione professionale sempre elevati.

Art. 4

Attività di formazione professionale continua

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 6, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione ad eventi formativi, quali congressi, convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili, nonché lo svolgimento di attività di formazione a distanza (e-learning) inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali approvati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;

b) partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005;

c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Le attività formative promosse dal Consiglio dell'Ordine di Napoli devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, così come indicate nell'art. 1 del d.lgs. n. 139/2005 e riprese in maniera sistematica e tassativa nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

In particolare, le attività formative devono riguardare:

- materie finanziarie,
- economico-aziendali,
- materie giuridiche, tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale,
- attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni;
- studio ed approfondimento delle attività d'impresa, il loro modello organizzativo e tutti gli aspetti legati alle materie oggetto dell'attività professionale, previste dall'elenco predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art.6 co. 2 lett. a); per ogni attività d'impresa, pertanto, approfondiscono le problematiche inerenti le materie finanziarie, quelle economico-aziendali, e quelle giuridiche.

Devono avere altresì ad oggetto:

- le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale,
- le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie
- la gestione degli studi professionali.

3. L'elenco delle materie delle attività formative sarà aggiornato a cura del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art.6, co. 2 lett. a) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.

Art. 5

Periodo formativo

1. Il periodo di formazione professionale di riferimento ha una durata triennale. I trienni formativi sono fissi ed il primo periodo formativo decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L'anno formativo coincide con l'anno solare e decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. In deroga all'obbligo formativo è prevista la possibilità per coloro che non hanno conseguito nel corso del 2008 e del 2009 il necessario numero di crediti di partecipare a recupero del debito formativo con la partecipazione agli eventi organizzati nel 2010, riconoscendone la validità retroattiva ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Art. 6

Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti negli albi delle due sezioni A) e B) ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ogni iscritto all'albo è tenuto a:

a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, così come individuati al precedente art. 5, con l'obbligo di acquisire nel corso di ogni anno all'interno del triennio un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'Ordinamento, la Deontologia, le Tariffe e l'organizzazione dello studio professionale.

Ogni iscritto potrà assolvere l'obbligo formativo anche tramite le attività di formazione a distanza nel limite del 50% dell'obbligo da assolvere;

b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione dettagliata e precisa e capace di rendere certa l'avvenuta attività formativa, conscio delle responsabilità, civili e penali, a cui lo stesso va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, le quali imporranno al Consiglio dell'Ordine l'apertura anche di un procedimento disciplinare;

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
circondario Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico*

c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.

3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 30 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

5. Per il primo triennio formativo (1/1/2008 – 31/12/2010) è consentito agli iscritti che non hanno conseguito nel corso del 2008 e del 2009 il necessario numero di crediti previsti di partecipare agli eventi organizzati nel 2010 riconoscendone la validità retroattiva ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio richiamato. Resta ferma l'adozione del "sistema premiante" da parte del Consiglio dell'Ordine per gli iscritti che hanno assolto ed assolvono l'obbligo formativo.

6. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva nuova iscrizione o nei casi di trasferimento da altro Ordine territoriale.

7. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali ed alla propria specializzazione le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1.

8. Per poter adempiere all'obbligo formativo di cui al comma 2, ogni iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e di promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.

Art. 7

Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale

1. Tra l'attività istituzionale dell'Ordine di Napoli è compresa la formazione professionale continua dei propri iscritti all'albo, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine territoriale é ente formatore e regola il processo formativo ed ha poteri di vigilanza in materia di assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

2. In particolare l'Ordine di Napoli in armonia con il dettato normativo:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico

- a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative,
- b) predispone i relativi programmi, che invia preventivamente al Consiglio Nazionale per la loro approvazione nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
- c) trasmette al Consiglio Nazionale copia del presente Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione allo scopo di consentire la valutazione programmi;
- d) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
- e) garantisce che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
- f) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;
- g) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, richiedendo agli iscritti la produzione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.

3. L'Ordine di Napoli, al fine di assolvere le funzioni di vigilanza ad esso attribuite, può chiedere all'iscritto l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.

4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, accreditati a svolgere attività formativa per gli iscritti, l'Ordine di Napoli è altresì responsabile dei contenuti delle medesime, nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005. A tal uopo l'iscritto è obbligato a trasferire all'Ordine tutte le informazioni e la documentazione che ne attesti l'avvenuto assolvimento, collaborando fattivamente nella procedura di accreditamento.

5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nei termini e con le modalità contemplate dal vigente ordinamento professionale e dal regolamento della funzione disciplinare territoriale emanato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 29 lett. c) del d.lgs. 139/2005 così come modificato dall'informativa 72/2009 del 16 novembre 2009.

Art. 8

Crediti formativi professionali

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.
2. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 crediti	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti	1 ora = 3 crediti	max 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	10 crediti	max 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 crediti	Max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 crediti	Max 5
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.	1 riunione = 1 credito	max 10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 crediti	max 10
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 riunione = 1 credito	max 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari	il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10
m) Fruizione eventi formativi in e-learning	1 ora = 2 crediti	Max 15

Art. 9

E-learning

1. Il Consiglio dell'Ordine viste le Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning emanate dal Consiglio Nazionale e nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza amministrativa, nonché di economicità ha stabilito che per ogni ora di formazione fruita in modalità e-learning di cui alla precedente lett. m) saranno attribuiti due crediti.
2. E' concessa facoltà alle iscritte, nei primi **tre anni** successivi al parto di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza.
3. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico

4. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle richiamate Norme di attuazione illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamente accreditate.

Art. 10
Esenzioni

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
 - a) maternità, per un anno;
 - b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
 - c) gli iscritti ultrasessantenni e, con almeno 25 anni di iscrizione all'albo professionale;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore che saranno oggetto di singola valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
2. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
3. Coloro che avanzano richiesta di esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo, non esercitando neanche occasionalmente la professione, saranno sottoposti all'attività di verifica da parte dell'Ordine di Napoli il quale richiederà all'iscritto apposita dichiarazione nella quale sostenga, sotto la propria personale responsabilità di:
 - a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
 - b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
 - c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero.
5. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Art. 11
Attuazione dei programmi

1. L'Ordine di Napoli, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 7, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali e con altri Organismi ed Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
circondario Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico*

– il programma annuale delle attività formative che sarà approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.

2. Il Consiglio dell'Ordine di Napoli al fine di rendere agevole ed efficace la predisposizione del programma annuale delle attività formative, predispone un *Prontuario* per la preparazione, l'allestimento e la quotazione del Piano Formativo Annuale destinato agli iscritti.

Lo scopo del prontuario, oltre a quello di definire nel dettaglio gli elementi di base per la costruzione del Piano Formativo, è quello di accompagnare correttamente il Consiglio nell'allestimento del citato piano, tenendo in debita considerazione i vincoli economici posti dal Bilancio Previsionale Annuale.

La consultazione del citato Prontuario, che forma parte integrante del presente Regolamento, consente d'individuare gli elementi utili a valutare l'attività formativa prodotta dall'Ente, rendendo chiaro e trasparente il percorso adottato, sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto economico.

Il Prontuario è aggiornato annualmente.

3. L'Ordine di Napoli realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto eventualmente incaricato dall'Ordine di Napoli svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

4. L'Ordine di Napoli, nel rispetto dei già citati principi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, svolge in partenariato con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli particolari attività formative, in particolare realizza eventi ritenuti di "Alta Formazione" (ad es. Master Avanzati cd. di "primo livello"). Le attività formative predisposte dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non potranno mai sovrapporsi alle attività promosse dalle singole Commissioni di studio istituite in seno all'Ordine di Napoli e, per le singole materie oggetto dell'iniziativa promosse, dovranno essere concordate con il Consigliere delegato di turno della Commissione competente per materia, al fine di eliminare eventuali possibili sovrapposizioni o conflittualità.

5. La Fondazione di Napoli agirà in armonia con le norme previste dal presente Regolamento e dal Prontuario Formativo annuale emanato dall'Ordine di Napoli che è parte integrante del presente Regolamento. Le attività formative promosse dalla Fondazione saranno accreditate dall'Ordine di Napoli, previa presentazione ed approvazione di un Piano formativo annuale che consentirà l'attribuzione di crediti formativi da parte del Consiglio dell'Ordine di Napoli, l'unico ente deputato ad erogare crediti formativi tra i due organismi.

Art. 12

***Riconoscimento e attribuzione
dei crediti formativi agli iscritti***

1. L'Ordine di Napoli riconosce i crediti formativi agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) e b). Alle attività formative particolari di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), l'Ordine di Napoli attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 8 ed illustrati nell'apposita tabella.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Ente pubblico non Economico

2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti hanno l'obbligo di produrre la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre mesi dalla fine di ogni anno.
3. L'iscritto può rendere noto ai terzi (clienti e pubblico) in tutte le possibili forme di comunicazione previste per gli studi professionali (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.), di essere in regola con l'obbligo della formazione professionale continua.
4. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 7, comma 5.
5. L'avvenuto o il mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. L'Ordine di Napoli darà diffusione, sia nella pubblicazione dell'albo, sia con le modalità che riterrà più opportuno, degli iscritti che hanno assolto l'obbligo formativo, istituendo un principio cd. "di premialità", al fine di agevolare lo svolgimento della professione dei propri iscritti, sia nel pubblico che nel privato, così come previsto pure dalla informativa del 17 dicembre 2009 contenente le Linee guida per gli ordini territoriali per la valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Napoli e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 che fissa la data al 1° gennaio 2008.

Trasmesso con prot. n. 0012634 del 27/07/2010 al Consiglio Nazionale ex art. 6, co.5, lett. b) del Regolamento della Formazione professionale continua dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Commissione Area Formazione

Coordinatore Salvatore Palma

Salvatore Tramontano

Maurizio Corciulo

